



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE COMPARATIVE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO, DI NATURA
OCCASIONALE O COORDINATA E
CONTINUATIVA**

- **Approvato** con deliberazione della Giunta Comunale
n. 41 del 23/03/2010

SOMMARIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 1	3
<i>Oggetto, finalità, definizioni ed ambito di applicazione</i>	3
Art. 2	4
<i>Presupposti per l'attivazione</i>	4
Art. 3	5
<i>Procedura per la selezione dei collaboratori esterni</i>	5
Art. 4	6
<i>Procedura comparativa</i>	6
Art. 5	6
<i>Conferimento incarichi senza esperimento di procedura comparativa</i>	6
Art. 6	6
<i>Disciplinare di incarico</i>	6
Art. 7	7
<i>Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</i>	7
Art. 8	8
<i>Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	8
Art. 9	8
<i>Affidamento incarichi Società in house</i>	8
Art. 10	8
<i>Pubblicizzazione degli incarichi</i>	8
Art. 11	9
<i>Norme transitorie e finali</i>	9

Art. 1

Oggetto, finalità, definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi degli articoli 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e ss.mm.ii., e 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6/8/2008, n. 133 i limiti, i criteri e le modalità di conferimento, da parte dei responsabili di settore, di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ivi compresi gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione ed integra il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 28/3/2008.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa" (Co.co.co), i rapporti di collaborazione esterna, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto la direzione ed il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.)

b) per "contratti di lavoro autonomo di natura occasionale", i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente (artt. 2222 e ss. e art. 2229 e ss. del c.c.), in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi.

4. Ai fini della definizione della nozione di incarichi di consulenza, di ricerca e di studio, si fa riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo (Adunanza del 15 febbraio 2005) recante "*Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)*" secondo cui:

Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione finale scritta, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'ente;

- agli incarichi professionali di progettazione dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di collaudo, di indagine e di attività di supporto agli stessi;
- alla individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli incarichi dirigenziali;
- agli incarichi di preposizione ad organi di direzione;
- agli incarichi disciplinati dall'art. 90 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- all'appalto dei servizi individuati negli allegati IIA e IIB del D.Lgs. N. 163/2006;
- agli incarichi di componenti di commissioni di concorso.

Art. 2

Presupposti per l'attivazione

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve riferirsi alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale il programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l'inesistenza (carezza sotto il profilo qualitativo), all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carezza sotto il profilo quantitativo);
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni per le quali sono richiesti: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree magistrali ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) l'importo del compenso deve essere strettamente proporzionato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) la compatibilità dell'ammontare dell'incarico con il limite massimo di spesa fissato nel bilancio preventivo;
- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 3, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Il responsabile del settore che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto ad accertare la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1. Il responsabile del settore interessato accerta la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail a tutti i responsabili di settore affinché dagli stessi venga verificato nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. Ai fini dell'esito della ricognizione, il responsabile del settore, unitamente alla richiesta, dovrà inviare sintetica relazione sul progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si rende necessario l'ausilio del collaboratore e di precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto.

Art. 3

Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti direttamente dai responsabili di settore tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali nonché delle relative offerte degli esperti esterni.

2. Il responsabile del settore competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito Internet dell'ente per almeno 10 giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Art. 4

Procedura comparativa

1. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula nonché delle relative offerte presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - e) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - f) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. All'esito della valutazione dei "curricula" e delle relative offerte è stilata la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto del responsabile del settore competente:
4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui al successivo articolo 6 approvato con lo stesso atto di approvazione della graduatoria di merito di cui al precedente comma 3.
5. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 5

Conferimento incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il responsabile del settore competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando le procedure di selezione sono andate deserte;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, quantificabili in non più di sessanta giorni non prorogabili, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Art. 6

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del settore competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e/o di adempimento delle prestazioni;
- g) le modalità di verifica della prestazione;
- h) l'ammontare del compenso per la collaborazione/incarico e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- j) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- k) la eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- l) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- m) il foro competente in caso di controversie.

3. Il disciplinare, sottoscritto da entrambe le parti, sarà efficace dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune. Di tale circostanza occorrerà dare atto nel disciplinare di incarico.

4. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il responsabile del settore competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare, a suo carico, senza ulteriori compensi, i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del settore interessato può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate e della utilità della prestazione, può

provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, fatte salve le rivalse come per legge e le penali eventualmente stabilite nel disciplinare.

Art. 8

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, del c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del settore competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del settore competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile del settore competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile del settore competente e dal disciplinare d'incarico.

Art. 9

Affidamento incarichi Società in house

1. Le Società in house devono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. A tal fine copia del presente Regolamento è trasmessa alle società in house.
3. I provvedimenti di incarico devono essere preventivamente trasmessi al Comune, per i controlli di competenza.

Art. 10

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui il Comune si è avvalso.
2. Gli elenchi, messi a disposizione del pubblico per via telematica nell'ambito del sito internet comunale, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, il relativo provvedimento, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. In ogni caso i responsabili di settore che affidano incarichi sono tenuti a fare pubblicare, dall'ufficio competente, sul sito Web del Comune i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme equiordinate con esso incompatibili.